

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Penelope - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse

Associazione Territoriale LOMBARDIA -".

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - è costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "*Penelope* - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse Associazione Territoriale LOMBARDIA" (in breve anche "*Penelope* Lombardia").
2. - *Penelope* LOMBARDIA ha sede in Bellano, per ora alla Via Martire della Libertà n° 30

Art. 2 (Statuto)

1. - L'Associazione di volontariato "*Penelope* - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse – Associazione Territoriale Lombardia", dotata di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, è l'espressione locale a rilevanza regionale di "*Penelope* - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse" (di seguito per brevità, "*Penelope* Italia") per volontà della quale si costituisce e alle finalità della quale si ispira. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, alla Legge Regionale, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati di *Penelope* Lombardia: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata del 3/4 degli associati: esso è interpretato secondo le regole d'interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. - *Penelope* Lombardia non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e dello sviluppo della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale.

In particolare intende:

- a) promuovere a livello territoriale occasioni d'incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.
 - b) sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate.
 - c) promuovere a livello territoriale percorsi d'informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni ecc.
 - d) proporsi a livello territoriale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui occorre la scomparsa di un proprio congiunto.
 - e) partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone, scomparse in Italia e all'estero.
2. - L'attività di *Penelope* Lombardia può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.
 3. - *Penelope* Lombardia opera nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono essere soci di *Penelope* Lombardia tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà. Sono ben accetti il sostegno e il contributo che enti pubblici e privati,

interessati a partecipare alla realizzazione dei programmi, possono offrire per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. - L'ammissione dei soci è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo ed annotata nel registro soci. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.

4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea all'uopo convocata.

5. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è tenuto a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà di *Penelope Lombardia*

6. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, informando il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua e i contributi straordinari richiesti dal Consiglio Direttivo;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

7. - Ai soci spettano i diritti d'informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione a livello territoriale e da *Penelope Italia*.

8. - Ogni forma di rapporto economico con *Penelope Lombardia* derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 (*Penelope Italia*)

1. - *Penelope Lombardia* aderisce a *Penelope Italia*, associazione di secondo livello che, da un lato, si occupa delle attività associative di rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

2. - *Penelope Italia*, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di *Penelope Lombardia* le seguenti funzioni:

a) indirizzo delle autonome attività associative di *Penelope Lombardia* in conformità alle linee programmatiche e ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;

b) coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da *Penelope Italia*;

c) controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di *Penelope Lombardia*;

d) riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di *Penelope Italia*.

3. - I diritti e i doveri relativi e conseguenti all'adesione di *Penelope Lombardia* a *Penelope Italia* sono previsti e disciplinati dallo statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

4. - *Penelope Lombardia* elegge due delegati quali elementi del Consiglio Nazionale di *Penelope Italia*, secondo quanto previsto dallo statuto di questa e dal relativo regolamento.

Art. 6 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio di *Penelope Lombardia* è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, e dai risultati economiche attive delle gestioni.

2. - *Penelope Lombardia* trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

a) quote associative annuali e i contributi straordinari;

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale è utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, e i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - *Penelope Lombardia* può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare beni immobili.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da cui sono i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'Assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 7 (Organi di *Penelope Lombardia*)

1. - Sono organi di *Penelope Lombardia*:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. - Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con corretto regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività di *Penelope Lombardia* ed inoltre:

- a) approva il rendiconto annuale;
- b) elegge gli elementi del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle proposte di decadenza ed esclusione dei soci;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto, e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati lo richieda.

4. - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera anche in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, contenente l'argomento all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

6. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. - Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvati a maggioranza qualificata del 3/4 degli associati.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni

socio non può ricevere più di tre deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. – Le deliberazioni adottate devono essere da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto di cinque a sette membri, eletti dall'assemblea fra gli associati aventi diritto; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito.

2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un consigliere, questi è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, sulle esclusioni e sulle decadenze;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi.

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, sono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 10 (Il Presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi elementi a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, e l'assemblea dei soci, della quale coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - *Penelope Lombardia* può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a *Penelope Italia*. è in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci.

Art. 12 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.